



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Palermo, Sezione V<sup>^</sup> Civile, nella persona del Giudice dott.  
Andrea Illuminati, ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel procedimento di I<sup>^</sup> grado portante il N. 18319/19 degli affari civili

tra

Latona Giovanni (avv. Andrea Ivan Bullo)

- attore -

e

ELLECCI di Emanuela Chines e Co. snc, in persona del legale rappresentante  
pro - tempore, Emanuela Chines e Anna Oliveri (avv. Elisabetta Liberti)

- convenute -

oggetto: <<Altri istituti relativi alle persone giuridiche>>

CONCLUSIONI


v. verbale del 28/6/21

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con atto di citazione ritualmente notificato, Giovanni Latona ha citato in giudizio, innanzi al Tribunale Civile di Palermo, ELLECCI di Emanuela Chines e Co. snc, in persona del legale rappresentante *pro - tempore*, Emanuela Chines e Anna Oliveri, premettendo di essere l'unico erede del padre Sig. Vittorio Latona, prematuramente scomparso in Palermo il 25 gennaio 2017, socio al 49% della ELLECCI di Emanuela Chines e C. s.n.c. di cui al 51% è socia la S.ra Emanuela Chines.

L'attore ha chiesto: 1. Accertare la nullità dell'atto di ricostituzione della pluralità dei soci e conseguente modifica del patto sociale (atto in Notaio Cardinale del 4 aprile 2018), nonché la nullità dell'illegittima apprensione della quota del socio defunto, con conseguenziale condanna al risarcimento dei danni; 2. Accertare e dichiarare il diritto del Sig. Giovanni Latona alla liquidazione della quota sociale spettante al defunto Sig. Vittorio Latona (padre dell'attore).





Radicatasi la lite si sono costituite le convenute che, dopo avere ricostruito lo svolgimento dei fatti, hanno contestato le pretese svolte dall'attore nei loro confronti, eccependo pregiudizialmente l'incompetenza dell'A.G. a favore della competenza arbitrale.

All'esito del giudizio - istruito a mezzo di acquisizioni documentali - la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza in epigrafe indicata, con concessione dei termini ex art. 190 cpc.

2. – Così riassunta la res litigiosa e iniziando dall'esame dell'eccezione di incompetenza sollevata dalla difesa delle convenute rispetto alle domande di parte attrice - sia quella di nullità dell'atto di ricostituzione della pluralità dei soci del 4.4.18 che quella di liquidazione della quota sociale spettante al defunto Sig. Vittorio Latona -, va evidenziato come detta eccezione sia fondata sulla clausola compromissoria prevista dall'art. 15 dello Statuto della ELLECCI di Emanuela Chines e Co. snc.


Ora, la clausola in esame prevede che *“qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi, i loro eredi e la Società circa la validità, l'interpretazione e l'esecuzione di questo contratto sarà devoluta alla decisione di un arbitro unico da nominarsi dal Presidente del Tribunale di Palermo”*. La portata pressoché omnicomprensiva della previsione pattizia, che individua le controversie compromittibili avuto riguardo alla circostanza che le stesse trovino fondamento nel contratto di società, porta a ritenere ricomprese nella deroga alla competenza dell'AG entrambe le domande svolte dalla parte attrice, compresa quella relativa alla liquidazione della quota sociale.

Per sostenere il contrario non paiono inoltre decisivi gli assunti difensivi della difesa attorea.

In particolare, nella prima memoria ex art. 183 co. 6<sup>a</sup> c.p.c. l'attore, nel rilevare di vantare un diritto di credito in relazione alla liquidazione della quota sociale, sostiene che lo stesso avrebbe carattere “indisponibile” (e quindi non compromettibile).

A supporto di detta tesi cita diverse pronunce della Corte di Cassazione e di merito (cfr. pagg. 1 e 2 I<sup>a</sup> memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.), che tuttavia, a parere del Tribunale, non sono pertinenti al caso di specie: in particolare,





nessuna delle decisioni citate dalla parte afferma che il diritto di credito alla liquidazione della quota sociale è un diritto indisponibile.

Va al contrario rilevato che le controversie relative alla liquidazione di quota sono certamente compromettibili in arbitri (cfr. Cass. 3.8.1988, n. 4814), avendo ad oggetto un diritto di credito che è per sua natura disponibile: ed infatti lo stesso si può cedere, vendere, può essere oggetto di riduzione o rinuncia da parte del creditore, che appunto ne può validamente disporre, a differenza dei diritti indisponibili che non consentono al titolare di compiere atti o negozi giuridici che li abbiano in oggetto.

La clausola compromissoria in oggetto risulta inoltre operante anche rispetto all'erede del socio defunto titolare della quota di cui viene chiesta la liquidazione, dovendosi osservare al riguardo che:

- costituisce principio pacifico che la clausola compromissoria non è un patto accessorio del contratto nel quale è inserita, ma costituisce un negozio dotato di propria individualità ed autonomia, nettamente distinto dal contratto cui aderisce (così da ultimo Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25024 del 06/11/2013; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22608 del 31/10/201)
- secondo le regole generali di trasferimento delle posizioni giuridiche soggettive, il successore a titolo universale, subentrando in tutti i rapporti giuridici dell'originario titolare (de cuius), prende automaticamente il posto di questi nel rapporto posto in essere con la stipulazione del negozio compromissorio, anche ove non subentri nel rapporto giuridico controverso compromesso in arbitri, attesa l'autonomia della clausola compromissoria (in questo senso si veda Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7597 del 27/07/1990; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3784 del 22/06/1982; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1525 del 17/09/1970);
- a venire in rilievo è una pretesa correlata alla qualità di socio dell'originario creditore, di talché la controversia appare riconducibile al novero delle controversie sorte tra soci e la società aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, per le quali lo Statuto di prevede appunto la cognizione arbitrale;
- le vicende relative alla decisione dei soci superstiti di non proseguire il rapporto societario con gli eredi del socio defunto non sono idonee ad





incidere sui caratteri del credito, che rimane geneticamente connotato dal rapporto sociale in seno al quale è sorto.

Quanto detto trova avallo in una recente decisione della SC (citata dalla difesa della parte convenuta con la propria comparsa conclusionale) che ha dichiarato l'applicabilità della clausola compromissoria societaria anche alle controversie che coinvolgono gli eredi del socio, nel caso la clausola compromissoria contenuta nello statuto preveda - analogamente al caso in esame - la compromettibilità in arbitri di "qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci oppure tra alcuni di essi e/o tra loro eredi e la società circa l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni assunte ai sensi dello stesso" (cfr. Cass. n. 16556/2020).

La Suprema Corte ha espressamente affermato che in tale contesto le controversie riguardanti gli eredi del socio sono espressamente comprese fra quelle arbitrabili e vanno rimesse al tribunale arbitrale.

Viene operata in tal senso un'estensione dell'art 34, comma 1, D.Lgs. n. 5/2003, il quale prevede che "gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2352-bis del codice civile, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale".


L'art 34 D.Lgs. n. 5/2003 non fa riferimento agli eredi del socio; pur tuttavia, come stabilito dalla pronuncia in esame, a seguito della morte del socio gli eredi succedono in via universale e subentrano nella posizione del socio defunto e quindi anche nei rapporti societari.

Per tutto ciò, in accoglimento della eccezione sollevata dalle convenute, va dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Palermo in relazione alle domande svolte dalla parte attrice, essendo per esse competente l'Arbitro nominato secondo le modalità previste dall'15 dello Statuto della ELLECCI di Emanuela Chines e Co. snc.

3.- Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come in dispositivo avuto riguardo al dm 55/14 (e successive modificazioni).

P.Q.M.





dichiara l'incompetenza del Tribunale di Palermo in relazione alle domande svolte dall'attore nei confronti delle convenute, essendo per esse competente l'Arbitro nominato secondo le modalità previste dall'15 dello Statuto della ELLECCI di Emanuela Chines e Co. snc;

condanna l'attore al pagamento delle spese di lite che liquida in favore delle convenute in complessivi €. 2.500,00 per compensi di Avvocato, oltre ad oneri e accessori di legge.

Palermo, li 24.11.21

Il Giudice Unico  
dott. Andrea Illuminati

Arbitrato in Italia

